



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO

c.a.p. 15028

c.c.p. 11552155

Partita I.V.A. 00451590061

Via Civalieri, 13
Tel. 0131 773581
Fax 0131 773861

www.comune.quattordio.al.it
P.E.C.protocollo@pec.comune.quattordio.al.it

Prot. N. 1966

ORDINANZA N. 8 del 14.04.2020

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – RINNOVO DELLE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO**

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i successivi il Decreto-Legge nn. 9/2020, 11/2020 e 19/2020 tutti relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento di detta epidemia;

RICHIAMATI

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed i successivi aggiornamenti;
- il D.P.C.M. 10.04.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;

VISTO l'art. 50 del t.u. 18.08.2000 n° 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ALLO SCOPO di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Quattordio,

ORDINA

l'adozione delle seguenti misure specifiche:

- A) Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione è fatto obbligo di indossare **la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, e deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

I trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e smi.

- B) Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni previste dal D.P.G.R. del Piemonte n. 43 del 13.04.2020 e le relative sanzioni previste:

- **al personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è fatto obbligo dell'uso di mascherine e guanti monouso;**
- **è fatto divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici.**

C) Restano valide tutte le precauzioni vigenti in materia di contenimento del COVID-19.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino al 3 maggio 2020 incluso.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Prefettura, all'ufficio di Gabinetto della Questura, al Comando della Stazione Carabinieri di Felizzano ed alla Polizia Locale per quanto di competenza.

Quattordio, 14.04.2020



IL SINDACO
Alessandro VENEZIA